

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 12 ottobre 2023, n. 287
Riconoscimento della qualifica professionale di infermiere professionale, ai sensi dell'art. 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. - Dott. D.P.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

- **VISTO** il D.Lgs. 3 marzo 1993, n.29;
- **VISTO** il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.80;
- **VISTA** la legge Regionale 24 marzo 1974, n.18;
- **VISTA** la legge Regionale del 4 marzo 1997, n.7;
- **VISTA** la legge Regionale n. 20 del 31 dicembre 2010;
- **VISTA** la legge Regionale n. 2 del 9 marzo 2011;
- **VISTI** gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- **VISTO** l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **VISTO** l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- **RICHIAMATA** la Deliberazione di Giunta Regionale del 7 dicembre 2020, n. 1974, pubblicata sul BURP n. 14 del 26 gennaio 2021 che approva l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- **RICHIAMATO** il D.P.G.R. del 22 gennaio 2021, n. 22, pubblicato sul BURP n. 15 del 28-1-2021, che adotta l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- **VISTA** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 22 del 29/08/2022 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale - Rapporti istituzionali e Capitale umano S.S.R.;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 684 del 26 aprile 2021 recante la nomina del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale del Dott. Vito Montanaro.

Sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile della P.O. "*Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali*", e confermata dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, dal quale riceve la seguente relazione:

L'art. 13 del D.L. 18/2020, derogando alla normativa di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e a quella in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione, ha consentito "*l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea*".

Tale prima formulazione prevedeva che le Regioni e le Province autonome, a seguito di presentazione di apposita istanza, potessero procedere al reclutamento temporaneo di tali operatori.

La norma in questione è stata successivamente integrata, allargando la platea anche ai cittadini di Paesi extra-UE oltre che agli Operatori Socio-Sanitari, consentendo l'espletamento tra l'altro di lavoro autonomo, nonché di lavoro presso strutture sanitarie private accreditate interessate dall'emergenza COVID.

La possibilità di reclutare personale con qualifica professionale sanitaria conseguita all'estero è stata, successivamente ampliata, con D.L. n. 105/2021 art. 6 bis, convertito in legge n.126/2021, anche alle strutture non correlate alla gestione dell'emergenza COVID e al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario. La vigenza del citato articolo 6-bis del D.L. n. 105/2021 è stata prorogata al 31 dicembre 2023 con

D.L n. 24/2022, convertito in legge n. 52/2022.

Con successivo art. 4-ter del D.L. n. 198/2022, convertito in legge n. 14/2023, è stata prorogata al 31 dicembre 2025 la possibilità di reclutare personale con qualifica professionale sanitaria conseguita all'estero, prevedendo l'obbligo per il professionista di chiedere alla Regione il rilascio di un riconoscimento in deroga, oltre che l'obbligo per lo stesso professionista di comunicare all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga, la denominazione della struttura sanitaria a contratto con il SSN presso la quale è prestata l'attività lavorativa e ogni successiva variazione. Il mancato adempimento di detti obblighi, comporta la sospensione del riconoscimento.

Con successivo art. 15 del D.L. n. 34/2023, il legislatore nazionale ha modificato la disciplina applicabile alla fattispecie di che trattasi. Tale articolo, al comma 4, ha abrogato il numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4-ter del D.L. n. 198/2022 relativo all'obbligo di comunicazione all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga e ha introdotto una proroga dalla vigenza della normativa al 31.12.2025 per tutti coloro che *"intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore, una professione medica o sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario"*.

L'entrata in vigore di tali norme è stata, tuttavia, subordinata all'adozione di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 3 del citato art. 15 ha, inoltre, stabilito che, nelle more dell'adozione della citata intesa, restano vigenti le norme di cui 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e all' articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 272.

Attualmente, quindi, e fino all'adozione di apposita intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che dia attuazione a quanto previsto dal citato art. 15 del DL n. 34/2023, la materia è regolata dall'art. 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2023.

Sulla base della normativa vigente, quindi, l'esercizio temporaneo dell'attività sanitaria può essere svolta da personale sanitario non in possesso del riconoscimento del titolo di studio estero sia presso Enti ed Aziende del Servizio Sanitario regionale che presso datori di lavoro diversi dalle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale fino al prossimo 31 dicembre 2023.

Solo nel caso di reclutamento ed esercizio temporaneo dell'attività sanitaria presso Enti ed Aziende del Servizio Sanitario regionale e, quindi, anche nel caso di svolgimento di attività sanitarie in strutture accreditate all'esercizio, è necessario presentare istanza alla competente Regione, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza con conseguente adozione di apposito atto di istruzione delle domande.

Pertanto, in virtù della succitata normativa, con nota circolare dell'11/7/2023 prot. AOO183-10146 la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ha disciplinato le modalità di presentazione dell'istanza stabilendo che i soggetti interessati, cittadini europei e/o extra UE, dovranno presentare istanza, a mezzo PEC ai competenti Uffici regionali, corredata di:

- copia del titolo di studio, unitamente a traduzione giurata dello stesso;
- copia dell'iscrizione all'Ordine/Albo professionale del Paese di provenienza, unitamente a traduzione giurata della stessa;
- copia di documento d'identità in corso di validità.

Inoltre, il reclutamento e l'esercizio temporaneo dell'attività sanitaria presso datori di lavoro diversi dalle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, invece, è svolto senza la preventiva comunicazione alla competente regione, secondo quanto previsto dal già citato articolo 6-bis del D.L. 23/07/2021 n.105.

La predetta circolare ha precisato che, tutti coloro che siano già in possesso di provvedimento regionale di riconoscimento del titolo, in deroga alla normativa sul riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie, potranno continuare ad operare fino al 31 dicembre 2023, salvo intervento, nelle more, di diversa e/o contraria normativa in merito.

Con pec dell'11/8/2023, acquisita gli atti della scrivente Sezione con prot. AOO183- 11716 dell'11/8/2023, il dott. Daniel Peculi, nato a **...omissis...**, infermiere con titolo di studio conseguito presso l'Università "Ismail Quemali" di Valona in data 24/9/2021, ha presentato istanza per il riconoscimento del titolo professionale conseguito all'estero, corredandola di tutta la documentazione richiesta nella circolare dell'11/7/2023 prot. AOO183- 10146.

Tanto premesso, valutata l'idoneità delle dichiarazioni rese dall'istante e della documentazione prodotta, si ritiene di accogliere la domanda, in quanto completa di ogni requisito di legge ed in particolare:

- copia del titolo di studio, unitamente a traduzione giurata dello stesso;
- copia dell'iscrizione all'Ordine/Albo professionale del Paese di provenienza, unitamente a traduzione giurata della stessa;
- copia di documento d'identità in corso di validità.

Alla luce di quanto sopra esposto, verificata la documentazione presentata e la relativa coerenza con la normativa vigente in materia, si propone di :

- di ritenere accoglibile l'istanza presentata dal dott. Daniel Peculi in quanto, sulla base delle dichiarazioni rese, risulta completa di ogni requisito previsto dalla normativa vigente in materia e dunque di quanto richiesto con la circolare dell'11/7/2023 prot. n. AOO183- 10146;
- di riconoscere il titolo professionale di infermiere professionale, conseguito all'estero dal dott. Daniel Peculi, cittadino albanese, nato a **...omissis...**, come idoneo, in deroga alle norme sul riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie, secondo le procedure di cui all'art.13 del decreto legge 17 marzo 2020 e dall' art. 6bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
- di consentire l'esercizio temporaneo della professione sanitaria di infermiere professionale entro il termine del 31 dicembre 2023, fatte salve diverse ulteriori disposizioni in materia;
- di stabilire che il presente provvedimento consente il reclutamento ed esercizio temporaneo della professione sanitaria presso Enti ed Aziende del Servizio Sanitario regionale e, quindi, anche nel caso di svolgimento di attività sanitarie in strutture autorizzate all'esercizio e/o accreditate istituzionalmente, fino alla data del 31/12/2023. Pertanto, ai fini della valutazione dei requisiti organizzativi, per il rilascio o conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, si dovrà tenere conto della durata di cui sopra del riconoscimento del titolo professionale, salvo modifiche o integrazioni della vigente normativa in materia.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente determinazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 938 del 3/7/2023.

L'impatto di genere stimato è: NEUTRO.

Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii.

Il presente atto non comporta implicazioni dirette e/o indirette, di natura economico- finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016
Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile della P.O. *"Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali"*, e confermata dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- Richiamato, in particolare, il disposto dell'art.6 della L.R. 4 marzo 1997, n.7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. di approvare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di accogliere l'istanza presentata dal dott. Daniel Peculi in quanto, sulla base delle dichiarazioni rese, risulta completa di ogni requisito previsto dalla normativa vigente in materia e dunque di quanto richiesto con la circolare dell'11/7/2023 prot. n. AOO183- 10146;
3. di riconoscere il titolo professionale di infermiere professionale, conseguito all'estero dal dott. Daniel Peculi, cittadino albanese, nato a...**omissis**..., come idoneo, in deroga alle norme sul riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie, secondo le procedure di cui all'art.13 del decreto legge 17 marzo 2020 e dall' art. 6bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
4. di consentire l'esercizio temporaneo della professione sanitaria di infermiere professionale entro il termine del 31 dicembre 2023, fatte salve diverse ulteriori disposizioni in materia;
5. di stabilire che il presente provvedimento consente il reclutamento ed esercizio temporaneo della professione sanitaria presso Enti ed Aziende del Servizio Sanitario regionale e, quindi, anche nel caso di svolgimento di attività sanitarie in strutture autorizzate all'esercizio e/o accreditate istituzionalmente, fino alla data del 31/12/2023. Pertanto, ai fini della valutazione dei requisiti organizzativi, per il rilascio o conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, si dovrà tenere conto della durata di cui sopra del riconoscimento del titolo professionale, salvo modifiche o integrazioni della vigente normativa in materia.
6. di stabilire che il presente provvedimento consente il reclutamento ed esercizio temporaneo della professione sanitaria presso Enti ed Aziende del Servizio Sanitario regionale e, quindi, anche nel caso di svolgimento di attività sanitarie in strutture autorizzate all'esercizio e/o accreditate istituzionalmente, fino alla data del 31/12/2023. Pertanto, ai fini della valutazione dei requisiti organizzativi, per il rilascio o conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, si dovrà tenere conto della durata di cui sopra del riconoscimento del titolo professionale, salvo modifiche o integrazioni

della vigente normativa in materia;

7. di redigere il presente provvedimento in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii;
8. di notificare il medesimo provvedimento, nella versione comprensiva dei dati anagrafici e di ulteriori informazioni, come tale non soggetta a pubblicazione, al dott. Daniel Peculi.

Il presente provvedimento è composto di 8 facciate:

- è **unicamente formato** con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- **sarà conservato** nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- **sarà reso pubblico**, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA” ut supra;
- **sarà pubblicizzato** in “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Provvedimenti Dirigenziali” del sito www.regione.puglia.it;
- **sarà pubblicizzato** sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994;
- **sarà trasmesso**, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale.

Il presente atto, composto da 8 facciate è adottato in originale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali
Angela Capozzi

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale- Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano S.S.R.
Antonella Caroli

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
Mauro Nicastro